

Le disposizioni normative che regolano l'AUTENTICA DI FIRME

Cosa prevede la normativa:

Art. 21 - D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Cosa significa?

Il primo comma dell'articolo 21 indica i casi in cui il cittadino può fare a meno di richiedere ad un pubblico ufficiale di attestare l'autenticità della propria firma: la norma, infatti, consente a chi debba presentare un'istanza o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, di autenticare la sottoscrizione semplicemente firmando davanti al dipendente addetto ovvero firmando ed allegando copia del proprio documento di identità. E ciò è, a ben vedere, in linea con le finalità di semplificazione perseguite dal Testo Unico.

Il secondo comma dell'articolo 21 delinea la competenza generale del funzionario comunale, individuando i criteri oggettivi e soggettivi che ne marcano i confini: il dipendente è competente ad eseguire l'autentica se, e solo se, nel caso concreto, **ravvisi l'esistenza, congiuntamente, del criterio oggettivo e del criterio soggettivo** previsti dalla norma.

Vediamo di capire meglio come si interpretano questi criteri:

Criterio oggettivo: l'autentica può avere ad oggetto esclusivamente atti che siano:

- 1) un'istanza e/o
- 2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Criterio soggettivo: l'autentica può avvenire solo se l'atto (rientrante in una delle categorie di cui sopra) è rivolto ad un particolare soggetto:

- 1) un privato (o, per dirla con la norma, un soggetto diverso da quelli di cui al comma 1, cioè P.A. e gestori di un pubblico servizio)
ovvero
- 2) i soggetti di cui al comma 1 (e, dunque, organi della P.A e/o gestori di un servizio

pubblico) al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

Il funzionario incaricato dal Sindaco interviene, dunque, nei soli casi che soddisfano una delle ipotesi che possono scaturire dalla combinazione del criterio oggettivo con quello soggettivo.

La dizione della norma è volutamente ampia: questo articolo, infatti, nel sostituire l'art. 20 L. 15/1968, doveva individuare la competenza generale del funzionario comunale, fornendo un criterio sufficientemente astratto in grado di ricomprendere al suo interno categorie di atti omogenei per funzione e destinazione, a prescindere dalla specifica denominazione di ciascuno di essi.

Il campo di azione del dipendente comunale in materia di autentiche appare, delimitato abbastanza incisivamente.

È quindi del tutto evidente la rilevante differenza con il potere di autenticazione di cui è, al contrario, titolare il notaio, il quale è pressoché illimitato, estendendosi a qualsiasi tipologia di atto, avente o meno natura negoziale.

Quindi, se talvolta la legge permette al funzionario comunale di autenticare la firma su un atto per il quale, in precedenza, ci si poteva rivolgere esclusivamente al notaio, costituisce un'eccezione alla regola sopra descritta che, come detto, limita la competenza del funzionario nell'ambito dell'articolo 21, comma 2, D.P.R.445/2000.

E, trattandosi di eccezione, non può essere estesa analogicamente a casi diversi, benché simili.

Spesso si vedono vere e proprie manifestazioni di volontà, anche negoziale, celate dietro formule dichiarative che hanno il malcelato scopo di giustificare l'autentica effettuata dal funzionario comunale.

Ma è bene ricordare che la forma non può mutare la sostanza delle cose e che l'**articolo 47 del D.P.R. 445/2000** indica piuttosto chiaramente che cosa sia e che cosa debba intendersi per **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.

Con questo termine si intende infatti un atto con cui si dichiarano stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato; oppure può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.

Occorre quindi sempre tenere ben presente **che la conseguenza dell'autentica effettuata in carenza di potere è la nullità della stessa.**

A titolo esemplificativo, si riportano altre deleghe del funzionario incaricato dal Sindaco previste da normative speciali:

- la delega ad autenticare la sottoscrizione delle dichiarazioni giurate previste dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1998, n. 1 (accelerazione procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali);
- l'incarico ad autenticare la firma apposta da parte degli aspiranti all'adozione sul consenso scritto, richiesto per l'incontro fra essi e l'adottando dall'art. 31, comma 3, lett. e) della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- la delega ad autenticare la sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (art. 39 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
- la delega ad autenticare la firma del professionista elettore sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169);

- la delega ad autenticare la firma del professionista elettore sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi dell'ordine degli psicologi (d.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221);
- incarico ad autenticare la firma degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi in base al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sul punto, ci sono anche alcune sentenze:

Consiglio di Stato

Sez. V, sent. n. 4846 del 23-07-2010 (ud. del 25-06-2010), P.A. e altri c. C.E.C. di Roma e altri

“L'art. 1, comma 1, lett. i) del d.P.R. n. 445/2000 definisce l'autenticazione "l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive".

Tale definizione consente di ritenere che **l'art. 21, comma 1**, in combinato disposto con l'art. 38, commi 2 e 3 del medesimo d.P.R. n. 445, in cui non si fa menzione alcuna della identificazione della persona che sottoscrive (si pensi al semplice invio dell'istanza sottoscritta allegando la copia non autentica di un documento di riconoscimento), **è destinato ad introdurre, in funzione sostanzialmente derogatoria, una procedura di "autenticazione" semplificata della sottoscrizione riservata a determinati tipi di atti, quali le istanze e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, se presentati alla pubblica amministrazione.**”

(Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 703/2010).